

**ACCORDO INTEGRATIVO EX ARTICOLO 11 LEGGE N. 241/90 E
SS.MM.II.
TRA L'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO,
IL COMUNE DI CAPRAIA ISOLA E I PESCATORI LOCALI CHE OPERANO
NELL'AMBITO DELL'AREA PROTETTA INDIVIDUATA COME ESTENSIONE A MARE
DEL PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO**

9 dicembre 2020

visto l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che introduce gli accordi integrativi quali strumenti di cooperazione fra l'amministrazione e la parte non pubblica, rivestendo la precipua funzione di consentire proprio ai privati l'assunzione di un ruolo propulsivo nel contemperamento dei diversi interessi in gioco, altrimenti appannaggio esclusivo dell'ente;

richiamata la legge 6 dicembre 1991 n. 394, legge quadro sulle aree protette;

richiamata la direttiva quadro per la strategia marina 2008/56/CE che promuove l'applicazione di un approccio ecosistemico alla gestione delle attività antropiche in mare, per mantenere la pressione di tali attività entro limiti compatibili, ovvero che venga mantenuto nel tempo un buono stato ecologico e che la resilienza dell'ecosistema marino alle perturbazioni antropiche non sia compromessa, consentendo al tempo stesso il mantenimento di un uso sostenibile dei servizi eco sistemici;

preso atto che gli studi e le esperienze sinora condotte nelle aree marine protette hanno potuto dimostrare che gli effetti di una corretta gestione delle attività di prelievo ittico si concretizzano principalmente attraverso due effetti: il primo è il cosiddetto "Effetto Riserva" (in area protetta e soprattutto in zona A, dove le attività sono maggiormente regolamentate, molte specie commerciali di pesci sono più abbondanti e di taglia più grande rispetto ad aree di controllo esterne all'area marina protetta); il secondo effetto deriva direttamente dal primo infatti, all'interno dell'area marina protetta diminuisce la mortalità delle forme giovanili e si assiste ad un aumento di numero, taglia e fecondità dei riproduttori, con potenziali benefici per gli stock oggetto di pesca su scala spaziale più ampia rispetto alla stessa area marina protetta, seguito dal fenomeno generalmente noto con il termine inglese "spillover" (tradotto letteralmente "straboccamento");

ritenuto di attivare una sempre più efficace collaborazione con i pescatori locali che operano all'Isola di Capraia, nell'ambito dell'area protetta individuata come estensione a mare del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, nelle diverse tematiche che interessano le azioni di tutela e, contestualmente, di supporto alle attività economiche sostenibili;

ritenuto, quindi, fondamentale il coinvolgimento degli operatori locali nelle decisioni gestionali e nelle attività di monitoraggio e controllo sia per ottenerne la massima condivisione, sia al fine di utilizzarne le competenze e disponibilità nelle attività di presidio, di monitoraggio e di tutela delle risorse naturali dell'isola e dell'area protetta individuata come estensione a mare del Parco Nazionale Arcipelago Toscano;

considerato che nel corso degli ultimi 6 mesi è stata accertata la presenza di un esemplare di Foca monaca (*Monachus monachus*) nell'area protetta a mare dell'Isola di Capraia all'interno del perimetro del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, tutelato dal citato D.P.R. 22.07.9, situazione di straordinario valore conservazionistico, completamente inaspettata e imprevedibile dopo circa 60 anni di mancati avvistamenti presso l'Isola di Capraia;

visto che storicamente la popolazione della Foca monaca era ripartita lungo le coste atlantiche del Marocco, della Mauritania e delle isole Azzorre, Canarie e Madeira e lungo la maggior parte delle coste rocciose del Mediterraneo e del Mar Nero, mentre allo stato attuale la distribuzione è estremamente frammentata e in Mediterraneo le principali colonie si trovano lungo le coste greche, turche e cipriote;

considerato che in Italia la specie sopravviveva fino alla metà del secolo scorso in alcune località continentali italiane e della Sicilia, della Sardegna e delle isole minori e che l'assenza di evidenza di attività riproduttive e la complessiva riduzione degli avvistamenti dagli anni 80 in poi ha portato a considerare la scomparsa della specie dalle coste italiane;

tenuto conto che la Foca monaca è protetta a livello nazionale in tutti i paesi del suo antico areale nelle rispettive legislazioni per la caccia, la pesca e/o per la tutela della fauna;

visto che la specie è inclusa nelle principali convenzioni internazionali per la tutela della fauna e dell'ambiente (firmate e ratificate in Italia e nella maggior parte dei paesi del bacino Mediterraneo), che vengono di seguito riportate:

- la "Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione" o CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species*), firmata a Washington nel 1973, che include la foca monaca nell'Appendice I, proibendone ogni forma di commercio degli esemplari vivi o morti e di qualsiasi derivato da essi

- la "Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente in Europa" (*Convention on Conservation of European Wildlife and Natural Habitats*), firmata a Berna nel 1979, che include la specie nell'Appendice II, proibendone ogni forma di uccisione o disturbo degli animali e sancisce la necessità di designare aree speciali per la sua conservazione

- la "Convenzione sulla conservazione delle specie migratrici degli animali selvatici" o CMS (*Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals*), firmata a Bonn nel 1979, che include la Foca monaca nelle Appendici I e II sancendone rispettivamente la conservazione dell'habitat e la necessità di accordi internazionali per la sua protezione;

considerato che la Foca monaca è inclusa anche nell'Allegato II del "Protocollo per le aree specialmente protette e per la diversità biologica nel Mediterraneo" (*Protocol for Specially Protected Areas and Mediterranean Biological Diversity*) del 1995 all'interno della "Convenzione di Barcellona sul Mar Mediterraneo" (*Barcelona Convention on the Mediterranean Sea, 1979*) e che la specie è classificata come minacciata ed in pericolo di estinzione per cui necessita adeguata tutela, conservazione e gestione;

preso atto che la Foca monaca (*Monachus monachus*) è specie inserita nella Red List della IUCN, attualmente classificata come specie "Endangered" ovvero "In Pericolo" (EN), condizione per la quale la specie è considerata a rischio di estinzione, con assoluta priorità di ricerca, di monitoraggio e di tutela;

preso atto, altresì, la Foca monaca è classificata specie prioritaria per l'Unione Europea, come codificato dalla Direttiva Habitat (92/43/EEC), inclusa nell'Allegato II (designazione di aree di speciale conservazione) e nell'Allegato IV (protezione stretta);

tenuto conto che in Italia la Foca monaca gode formalmente da lungo tempo di un regime di protezione, condizione per la quale le attività di ricerca e di monitoraggio di questa specie devono essere fortemente incrementate;

considerato che la Foca monaca rappresenta il più raro mammifero marino in Europa ed è considerata una delle specie più minacciate del Pianeta Terra, con un contingente complessivo attuale stimato in circa settecento esemplari;

visto che in ragione degli avvistamenti segnalati nel corso delle ultime settimane il PNAT ha immediatamente attivato contatti con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) che ha potuto certificare la presenza di un esemplare di Foca monaca (*Monachus monachus*) all'interno dell'area di estensione a mare del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, presso l'Isola di Capraia;

richiamato il Piano del Parco approvato con deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n. 47 del 11.07.2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, Parte Seconda n. 30 del 26.7.2017 Supplemento n. 104;

considerato che in data 24 giugno u.s. con Ordinanza del Presidente del PNAT è stato necessario disporre con urgenza particolari misure di tutela per la specie sopra citata stabilendo il divieto di

accesso, in ogni forma e con ogni mezzo, nel tratto di mare, già classificato come zona MB, compreso tra Punta delle Cote a nord e la Baia a sud di Punta delle Cote, nella costa occidentale dell'Isola di Capraia;

visto che l'Ordinanza del Presidente del PNAT n. 1/2020, al fine di garantire la salvaguardia dell'habitat dove è presente l'esemplare di Foca monaca e favorire una ricolonizzazione dell'area, ha interdetto le attività di pesca in un tratto di mare normalmente utilizzato per tali attività creando oggettive difficoltà ai pescatori locali;

preso atto delle legittime rimostranze della categoria, veicolate direttamente e attraverso l'azione dell'Amministrazione Comunale di Capraia Isola, che ha evidenziato anche condizioni di particolare fragilità del sistema economico locale, normalmente marginale a causa della distanza dal continente, ma ancor più provato dagli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in atto;

considerato che la presenza della Foca monaca rappresenta un ottimo indicatore per certificare l'eccezionale qualità ambientale del contesto a mare dell'Isola di Capraia;

ritenuto altresì che la stessa presenza della Foca monaca possa rappresentare anche un'opportunità dal punto vista turistico nel senso che tale specie, protetta e a rischio di estinzione, suscita un formidabile interesse nel grande pubblico e può rappresentare un elemento di forte attrattiva nei confronti dei turisti che apprezzano la natura dei luoghi visitati, così come già sperimentato in altre aree nel Mar Mediterraneo, in Grecia e in Turchia;

ritenuto doveroso condividere con l'Amministrazione Comunale e con i pescatori locali che svolgono la loro attività economica nel tratto di mare che si sviluppa attorno all'Isola di Capraia, strategie e azioni finalizzate a tutelare la Foca monaca, al fine di trovare un equilibrio tra gli interessi di cui tali soggetti sono portatori e le esigenze di salvaguardia della citata specie protetta;

considerato che le azioni di tutela individuate con urgenza attraverso l'Ordinanza del Presidente del PNAT n. 1 del 24 giugno 2020, rese necessarie per garantire condizioni di tutela per l'esemplare presente nell'area, richiedono interventi integrativi allo scopo di non penalizzare, bensì di supportare le attività economiche condotte nel tratto area protetta individuata come estensione a mare del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, con l'obiettivo condiviso di creare condizioni favorevoli allo sviluppo sostenibile della comunità capraiese, contestualmente alla tutela delle risorse naturali dell'isola;

tenuto conto della deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 23 luglio 2020 del Comune di Capraia Isola, che si allega come parte integrante del presente accordo;

tenuto altresì conto degli incontri che il Presidente del PNAT ha sostenuto presso l'Isola di Capraia con gli stakeholder locali e con l'Amministrazione Comunale nelle giornate del 22 giugno e 12 luglio 2020;

preso atto dell'impegno condiviso ed assunto in termini collegiali in data 3 novembre 2020 dall'Ente Parco, dal Comune di Capraia Isola e dai pescatori locali che svolgono la loro attività economica nel tratto di mare che si sviluppa attorno all'Isola di Capraia, che si sostanzia essenzialmente:

- nell'immediata attivazione di una stretta collaborazione per supportare le ricerche scientifiche già avviate e per concordare le misure ritenute più opportune per tutelare la specie Foca monaca (*Monachus monachus*) nelle acque intorno all'Isola di Capraia, anche ai fini di un lancio dell'Isola di Capraia come destinazione privilegiata per un turismo naturalistico legato alla presenza di questo mammifero marino;
- nella necessità ed opportunità di garantire la salvaguardia dell'habitat della Foca monaca e contestualmente il rispetto delle condizioni per poter consentire le attività antropiche condotte a mare che rappresentano un importante sostegno all'economia locale capraiese;
- nella modulazione della disciplina di fruizione delle aree a mare del Parco Nazionale Arcipelago Toscano classificate come zone Mb e MB ristretta che ricadono nella costa occidentale dell'Isola di Capraia, così come meglio specificato nel seguito del presente accordo;

considerato che una stringente tutela della Foca monaca richiede che l'Ente Parco agisca in regime di urgenza e straordinarietà con i mezzi giuridici a sua disposizione per fronteggiare una situazione inaspettata e decisamente eccezionale dal punto di vista conservazionistico;

tenuto conto, inoltre, che altri strumenti giuridici, al di fuori del presente accordo e dell'ordinanza, non permettono di intervenire in tempi ragionevoli e che un'azione non tempestiva andrebbe a ledere l'interesse alla conservazione e tutela della specie qui dedotta, con possibile e irreparabile danno ambientale;

tutto ciò premesso l'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, il Comune di Capraia Isola, i pescatori locali che svolgono la loro attività economica nell'area protetta individuata come estensione a mare del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate

CONCORDANO

1. che nel tratto di mare compreso tra la Punta della Cote e la baia a sud di Punta delle Cote (tratto di mare classificato come zona MB ai sensi del Piano del Parco vigente), individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

NO	43°0'57.82"N	9°47'29.52"E
NE	43°0'59.24"N	9°47'45.15"E
SE	43°0'51.41"N	9°47'55.84"E
SO	43°0'50.53"N	9°47'34.31"E

(cui fa riferimento la cartografia dell'All. A) sia confermato il divieto di accesso in ogni forma e con ogni mezzo; l'accesso, la navigazione e la sosta in questo tratto di mare sono consentite esclusivamente al personale e ai mezzi autorizzati dall'Ente Parco per attività di ricerca e di monitoraggio, nonché ai mezzi di soccorso e alle unità navali delle forze dell'ordine deputate alle attività di sorveglianza;

2. che a partire dal 15.01.2021 nel tratto di mare compreso tra Punta della Manza a nord e gli Scogli del Mosè a sud (tratto di mare classificato come zona MB a regolamentazione ristretta ai sensi del Piano del Parco vigente), individuato dalle seguenti coordinate geografiche:

NO	43°3'16.73"N	9°47'36.69"E
NE	43°3'14.87"N	9°48'4.69"E
SE	43°3'2.46"N	9°48'7.80"E
SO	43°3'4.60"N	9°47'34.19"E

(cui fa riferimento la cartografia dell'All. B) sia consentita ed autorizzata la pesca professionale intesa come piccola pesca artigianale per i residenti e il pescaturismo per i residenti, a compensazione della chiusura delle medesime attività di pesca nel tratto di mare descritto al precedente punto 1. ai fini della tutela della Foca monaca;

3. di attivare una stretta collaborazione tra il PNAT e i pescatori professionali residenti per supportare le attività di ricerca scientifica già avviate, per svolgere un'importantissima azione di monitoraggio nel tratto di mare interessato dalla presenza della Foca monaca e per concordare le misure ritenute più opportune per tutelare la medesima specie Foca monaca (*Monachus monachus*) nelle acque intorno all'Isola di Capraia, anche ai fini di un lancio dell'isola stessa come destinazione privilegiata per un turismo naturalistico legato alla presenza di questo mammifero marino; in particolare i pescatori professionali residenti di cui al precedente punto 2. si impegnano a partecipare attivamente alle azioni di monitoraggio relativamente alla presenza della Foca monaca nell'area di estensione a mare del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, anche sulla base delle indicazioni scientifiche fornite dall'Ente Parco, raccogliendo segnalazioni ed eventuali immagini che verranno fornite in tempo reale all'Ente Parco, nonché informando contestualmente

Ente Parco e le forze dell'ordine deputate alle attività di sorveglianza nei casi in cui si ravvisi la presenza di unità di diporto e/o pescatori non autorizzati nella zona interdetta, fermi restando i poteri di vigilanza e sanzionatori delle autorità competenti;

4. che quanto qui riportato sia trasfuso nella nuova ordinanza, adottanda da parte del PNAT, i cui poteri di disciplina dell'area marina protetta restano intatti nelle attribuzioni e nei limiti giuridici;

5. di riconoscere l'oggettiva necessità, opportunità ed urgenza di provvedere nei sensi qui descritti ed indicati;

6. che il presente accordo non comporta costi e spese a carico dei firmatari, non incluse già nei costi dell'ordinaria attività amministrativa ed economica di pesca;

7. di notificare il presente accordo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ad ISPRA;

8. di comunicare ai soggetti firmatari dell'accordo l'ordinanza Presidenziale dopo la sua assunzione ed acquisto di efficacia per motivi di trasparenza e notizia;

9. che il presente accordo abbia efficacia secondo quanto previsto nella nuova ordinanza da formalizzarsi a cura del PNAT e fino a diversa disposizione, anche assunta ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 citato.

Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano il Presidente
Giampiero Sammuri

Comune di Capraia Isola il Sindaco
Marida Bessi

I pescatori dell'Isola di Capraia

Romano Giorgio firma.....

Piccini Antonio firma.....

Modena Nicola firma.....

Vitiello Roberto firma.....

Fabi Fabio firma.....

Della Rosa Mitia firma.....

Ente Parco e le forze dell'ordine deputate alle attività di sorveglianza nei casi in cui si ravvisi la presenza di unità di diporto e/o pescatori non autorizzati nella zona interdetta, fermi restando i poteri di vigilanza e sanzionatori delle autorità competenti;

4. che quanto qui riportato sia trasfuso nella nuova ordinanza, adottanda da parte del PNAT, i cui poteri di disciplina dell'area marina protetta restano intatti nelle attribuzioni e nei limiti giuridici;

5. di riconoscere l'oggettiva necessità, opportunità ed urgenza di provvedere nei sensi qui descritti ed indicati;

6. che il presente accordo non comporta costi e spese a carico dei firmatari, non incluse già nei costi dell'ordinaria attività amministrativa ed economica di pesca;

7. di notificare il presente accordo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ad ISPRA;

8. di comunicare ai soggetti firmatari dell'accordo l'ordinanza Presidenziale dopo la sua assunzione ed acquisto di efficacia per motivi di trasparenza e notizia;

9. che il presente accordo abbia efficacia secondo quanto previsto nella nuova ordinanza da formalizzarsi a cura del PNAT e fino a diversa disposizione, anche assunta ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 citato.

Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano

il Presidente
Giampiero Sammuri



Comune di Capraia Isola

l Sindaco
Marida Bessi



I pescatori dell'Isola di Capraia

Romano Giorgio

firma.....




Piccini Antonio

firma.....




Modena Nicola

firma.....




Vitiello Roberto

firma.....




Fabi Fabio

firma.....




Della Rosa Mitia

firma.....



Area interdetta
ordinanza Presidente P.N.A.T.
1/2020



Legenda
Area interdetta
■
superficie mq
116840

distanza dalla costa
360 m

distanza dalla costa
470 m

Area oggetto dell'ordinanza Presidente P.N.A.T. 2/2020

Legenda

Area oggetto ordinanza



Superficie mq

237679

distanza dalla costa
632 m



distanza dalla costa
765 m

